

Disegno di legge n. 2836-A/R

CAMERA DEI DEPUTATI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

N. 1.

ORDINI DEL GIORNO

Seduta del 25 novembre 2009

La Camera,

premesso che:

in seguito a numerosi casi di cronaca, si è ritenuto necessario introdurre una regolamentazione più stringente ai fini di una corretta gestione e di un'adeguata cura degli animali da compagnia, soprattutto di alcuni cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività, di cui all'allegato annesso all'ordinanza del Ministro della salute del 14 gennaio 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2008;

stante l'esigenza di prevenire eventuali comportamenti aggressivi dei medesimi animali che possano arrecare danno all'incolumità pubblica, i proprietari dei cani appartenenti alle razze a rischio di aggressività di cui sopra sono tenuti, ai sensi dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 2009, a frequentare appositi percorsi formativi organizzati dai comuni, congiuntamente con le aziende sanitarie locali, al termine dei quali è previsto il rilascio di specifica attestazione denominata « patentino »;

appare, quindi, opportuno dare maggiore efficacia e concretezza alle disposizioni amministrative contenute nelle predette ordinanze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

impegna il Governo

ad assumere, in stretta collaborazione con i soggetti pubblici, le regioni e gli enti locali, nonché con gli organi tecnico-scientifici e professionali provenienti dai settori veterinario-comportamentalista e animalista di comprovata esperienza nel settore cinologico, specifiche politiche di supporto volte ad avviare una campagna di sensibilizzazione al fine di prevenire comportamenti aggressivi dei cani che possano arrecare danno all'incolumità pubblica.

9/2836-A-R/1. Compagnon.

La Camera,

premessò che:

la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e attende ancora di essere ratificata dall'Italia;

durante il periodo intercorso dalla firma di questo importante provvedimento la legislazione nazionale e norme di carattere regionale hanno in ogni caso provveduto a recepire e attuare in gran parte le disposizioni della Convenzione;

tuttavia, non sono contemplate, all'interno delle disposizioni nazionali, misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti, invece, dall'articolo 10 di questa Convenzione, ovvero degli interventi cruenti per modificare chirurgicamente l'aspetto degli animali (taglio delle orecchie o rescissione delle corde vocali, per esempio), come pure non contemplate sono le norme relative all'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano;

a tali scopi, dunque, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della

Convenzione contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo,

impegna il Governo:

ad assicurare, con l'impiego di uomini e mezzi delle Forze di polizia, una conseguente, efficace prevenzione e repressione dei reati a danno degli animali verificando, nel contempo, che i prefetti rilascino nei tempi previsti dalle norme i decreti di nomina delle guardie zoofile delle associazioni riconosciute per la protezione degli animali, così da non far mancare un'importante attività e un efficace sostegno alle stesse Forze di polizia;

a predisporre una relazione semestrale, in termini di statistica e di realizzazione di studi, da cui si evinca chiaramente il numero delle denunce, dei procedimenti e dei processi per reati a danno degli animali.

9/2836-A-R/2. Evangelisti, Di Stanislao.

La Camera,

premessi che:

la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, vieta l'utilizzo di animali da compagnia in pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazioni analoghe che ne mettano a repentaglio la salute e il benessere;

l'uso degli animali negli spettacoli circensi e nelle mostre ed esposizioni itineranti è posto sotto accusa, in quanto rappresenta una manifestazione di sfruttamento nei confronti degli animali che, chiusi in gabbie anguste, costretti a continui spostamenti stipati in TIR o furgoni e obbligati a compiere esercizi contrari alle loro caratteristiche etologiche, vengono privati dei loro bisogni fondamentali;

dietro gli esercizi compiuti durante tali spettacoli si celano privazioni, maltrattamenti e sofferenze a danno degli

animali, che compromettono il loro stato di salute e benessere psicofisico;

è necessaria una maggiore attività di controllo nei confronti degli operatori del settore, relativamente al rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle condizioni di mantenimento degli animali,

impegna il Governo

a dare nuovo impulso a frequenti e accurate verifiche da parte dei servizi veterinari e delle Forze dell'ordine nei riguardi di circhi, mostre, esposizioni itineranti di animali e manifestazioni pubbliche popolari.

9/2836-A-R/**3**. Giammanco, Mannucci, Ceccacci Rubino, Mariarosaria Rossi, Cazzola, Repetti.

La Camera,

premessi che:

secondo quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 settembre 1987, è necessario lo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione stessa, con particolare riferimento allo scoraggiamento dell'utilizzo di animali da compagnia come premio o omaggio, al loro acquisto superficiale e alla detenzione di animali selvatici come animali da compagnia.

l'articolo 5, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, prevede la possibilità da parte dello Stato e delle Regioni di promuovere l'integrazione nei programmi didattici delle scuole di attività formative che possano educare i più giovani al rispetto degli animali;

quanto disposto all'articolo 5 della legge n. 189 del 2004 fino a oggi non è stato realizzato,

impegna il Governo

a dare attuazione, quanto prima, a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, della legge 20 luglio 2004 n. 189.

9/2836-A-R/**4**. Cazzola, Giammanco, Ceccacci Rubino, Repetti, Mannucci, Mariarosaria Rossi.

La Camera,

premessò che:

dall'ispezione condotta dai NAS dal 4 al 13 luglio 2008, nell'ambito della campagna del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali contro il maltrattamento degli animali da compagnia, è emerso che in Italia un canile su tre è fuori legge;

tali dati confermano il fenomeno dei cosiddetti « canili-lager », strutture in cui gli animali subiscono varie e gravi forme di maltrattamento, sono costretti a vivere in gabbie anguste e fatiscenti, con mangimi spesso scaduti e in condizioni igienico-sanitarie assolutamente precarie;

la detenzione dei cani all'interno dei canili deve essere necessariamente sottoposta a controlli regolari e frequenti da parte delle autorità competenti, al fine di contrastare ogni forma di maltrattamento nei confronti degli animali,

impegna il Governo

a dare nuovo impulso a frequenti e accurate verifiche da parte dei servizi veterinari e dalle Forze dell'ordine nei riguardi dei canili italiani.

9/2836-A-R/**5**. Mannucci, Giammanco, Ceccacci Rubino, Mariarosaria Rossi, Repetti.

La Camera,

premessò che:

con l'approvazione del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione

degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno si introduce in modo permanente nel nostro Paese il divieto di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale o finalizzati a scopi non terapeutici, con particolare riferimento alla recisione delle corde vocali, al taglio delle orecchie e della coda che vengono considerati a tutti gli effetti maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale;

ciò risponde alla opportunità di allineare la veterinaria nazionale alle tendenze normative e regolamentari della maggior parte dei Paesi europei sulla salvaguardia dell'integrità fisica ed etologica degli animali limitando gli interventi invasivi alle sole necessità cliniche, o per impedire la riproduzione dell'animale, escludendo quindi quelle di natura estetica e/o morfologica;

in particolare per i cani, il taglio di code ed orecchie per motivi estetici, dettati da *standard* di razza già modificati in altri Paesi europei, è diffusa con inutile sofferenza per questi animali;

c'è il paventato rischio che si possa ovviare a tale divieto importando animali « mutilati » da altri Paesi ed in particolare dell'Est Europa, dove peraltro questi interventi sono ampiamente praticati anche da personale non veterinario e da cui proviene la maggior parte dei cuccioli introdotti illegalmente in Italia,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative che vietino qualsiasi importazione nel nostro Paese di animali che abbiano subito interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici, così come è già previsto nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea.

9/2836-A-R/6. Ceccacci Rubino, Cazzola, Mannucci, La Loggia, Repetti, Catanoso, Giammanco, Mancuso.

La Camera,

considerata la necessità della Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno;

esaminato il nuovo testo del disegno di legge, come modificato dalle Commissioni di merito in sede referente;

l'articolo 3, comma 2, prevede che:
« Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani »,

impegna il Governo

a prevedere che per l'emanazione del citato regolamento sia consultato, in aggiunta alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, anche l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

9/2836-A-R/7. Cimadoro, Nola, Luciano Rossi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 3, che non siano applicabili sanzioni laddove sia operato su un animale un intervento chirurgico, benché non terapeutico, ma eseguito da un medico veterinario per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse dell'animale medesimo;

tra tali interventi rientra anche la caudectomia,

impegna il Governo

in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, a porre in essere le necessarie disposizioni normative atte a prevedere che l'eventuale

caudectomia debba essere eseguita entro e non oltre il sessantesimo giorno di vita dell'animale.

9/2836-A-R/8. Stefani, Luciano Rossi.

La Camera,

premessi che:

l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) è un'associazione di diritto privato composta da cinofili e allevatori, nata nel 1882 e riconosciuta con regio decreto nel 1940, che svolge su tutto il territorio nazionale l'attività di miglioramento genetico delle popolazioni delle diverse tipologie canine, disciplinandone l'impiego e accertandone la valenza dei riproduttori attraverso verifiche zootecniche;

l'ENCI cura la tenuta del libro genealogico, per la cui attività è vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto della normativa vigente, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto ministeriale e nel rispetto degli indirizzi della Federazione cinologica internazionale (FCI), l'organismo mondiale più autorevole del settore cinologico, che detiene, tra l'altro, gli *standard* specifici nei quali confluiscono le principali caratteristiche delle diverse tipologie canine;

l'ENCI ha facoltà di intervenire in materia di attività cinotecnica anche in virtù della legge n. 349 del 1993, secondo la quale coloro che esercitano a qualsiasi titolo attività che attengono alla selezione delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana;

l'ENCI provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica e all'aggiornamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali di soggetti di cui sopra, istituendo e tenendo aggiornato il relativo registro sulla scorta di disciplinari approvati dal Ministero con proprio decreto;

l'ENCI regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza in Italia, anche direttamente, esposizioni, prove e ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale. Può intraprendere anche all'estero dette iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'allevamento italiano;

l'ENCI promuove studi e ricerche di carattere tecnico-scientifico ed edita un mensile inviato ai propri associati il cui contenuto, oltre ad informazioni di vita associativa propone spazi di cultura cinotecnica, con particolare riguardo agli aspetti di ordine etologico-bioetico, diretti al miglioramento della qualità della vita attraverso le interdipendenze dei rapporti uomo-cane-ambiente;

l'ENCI coinvolge circa 100.000 associati, tra soci allevatori e persone iscritte ai soci collettivi. Questi ultimi sono associazioni cinofile distinte in gruppi cinofili (aventi base territoriale), e associazioni specializzate (aventi il compito di valorizzare una o più tipologie canine). I soci allevatori e quelli collettivi hanno un peso importante ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dell'ENCI;

l'ENCI si occupa di cinofilia in sinergia con altri soggetti: Ministeri, regioni, ASL, ma anche Corpo forestale, NAS e Guardia di finanza, con cui collabora anche in merito all'illecito commercio di cuccioli provenienti dai Paesi esteri. In particolare, l'attiva sinergia con la Guardia di finanza ha consentito l'individuazione di un illegale commercio di cani proveniente dall'Est Europa per il quale si è recentemente aperto un importante procedimento giudiziario davanti al tribunale di Bologna, dove l'ENCI è persona offesa, che vede per la prima volta contestato il reato di associazione per delinquere in materia di benessere animale;

l'ENCI si occupa dell'addestramento dei cani da soccorso e della formazione e abilitazione dei loro conduttori attraverso il proprio socio collettivo deno-

minato UCIS (unità cinofile di soccorso), riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si è recentemente distinto nella ricerca tra le macerie a seguito del sisma in Abruzzo. Nell'occasione UCIS ha portato circa 60 unità cinofile sui luoghi del terremoto e dispone di 130 gruppi di volontariato sull'intero territorio nazionale preparati in caso di emergenza. Il riconosciuto livello qualitativo dei cani ENCI/UCIS, più volte premiati dalle autorità, è stato raggiunto grazie alla rigorosa applicazione del regolamento volto alla selezione dei cani da ricerca, per i quali l'iter formativo dura almeno due anni;

l'emendamento 3.503 approvato dalle commissioni riunite giustizia e affari esteri e comunitari prevede l'emanazione di un regolamento applicativo emanato con decreto del Ministero della salute, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;

il Governo, attraverso il sottosegretario, ha dichiarato in sede di commissioni riunite giustizia e affari esteri e comunitari la disponibilità a consultare anche l'ENCI prima di emanare il regolamento di cui sopra,

impegna il Governo:

a sentire l'ENCI ogni qualvolta in sede di stesura di regolamenti applicativi di disposizioni normative ci siano possibili effetti sulle tipologie canine la cui tutela è oggetto dell'attività istituzionale dell'ente;

a considerare la collaborazione dell'ENCI, le cui ramificazioni sono attivamente presenti in tutta Italia, per garantire sul territorio la migliore integrazione del cane nella società e un migliore rapporto tra uomo e cane anche nei contesti metropolitani;

a fare conoscere al più vasto pubblico, anche attraverso le scuole e utilizzando la competenza dell'ENCI in materia, le origini, le attitudini e l'evoluzione delle

diverse tipologie canine italiane, patrimonio zootecnico di inestimabile valore apprezzato in tutto il mondo.

9/2836-A-R/9. De Angelis.

La Camera,

premessi che:

attualmente il taglio della coda ai cani è vietato;

relativamente al taglio della coda è stato concordato con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concedere un periodo transitorio, individuato in tre anni, durante il quale tale intervento è ancora consentito per i cani appartenenti a razze riconosciute dalla FCI (Federazione cinofila internazionale) con caudotomia prevista dallo *standard*;

in tale periodo transitorio l'ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana), oltre ad adeguare i disciplinari di razza, nel senso di non discriminare in fase di valutazione i soggetti non amputati rispetto a quelli amputati, dovrà elaborare una relazione tecnico-scientifica e di impatto, sulla base della quale saranno assunte successive determinazioni da parte dei Ministeri interessati;

nella fattispecie degli ausiliari per la caccia il taglio della coda sarebbe un atto nel pieno interesse dell'animale in quanto alcune razze di cani utilizzate per alcune tipologie di attività venatoria molto spesso si feriscono proprio alla coda;

amputare la coda, per alcune specie di cani da caccia, è nell'esclusivo interesse degli animali ed eseguendo questa operazione su un animale cucciolo, nella prima settimana di vita, c'è la piena garanzia che all'animale siano ridotte significativamente le sofferenze,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori iniziative normative affinché nel divieto generale per caudotomia sia fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla

FCI con caudotomia prevista dallo *standard* e solo in stretta relazione funzionale con le specifiche attività svolte dagli esemplari adulti e affinché il taglio della coda, ove consentito, sia obbligatoriamente eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita.

9/2836-A-R/10. Catanoso.

€ 0,35

Stampato su carta riciclata ecologica



16ORD0001150